

PS12183 - NUTRISCORE-PESCANOVA

Provvedimento n. 30241

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 maggio 2022, con la quale la società Pescanova Italia S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo e del 17 maggio 2022, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti e al completamento degli adempimenti procedurali necessari nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Pescanova Italia S.r.l. (nel prosieguo anche Pescanova), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale azienda alimentare è attiva nel settore della pesca, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici.

2. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - ConfAgricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Associazione Codici, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la condotta del professionista consistente nell'apposizione, sulla parte frontale della confezione di una referenza alimentare a marchio Pescanova, di un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi "sfavorevoli" (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi "favorevoli" (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III. 1 L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021¹¹, in data 5 novembre 2021 è stato avviato nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l. il procedimento istruttorio PS12183 per verificare se la condotta del professionista possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione e spessa

¹¹ [Cfr. docc. nn. 1 - 7 del fascicolo istruttorio.]

con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura².

5. Le Parti hanno svolto le proprie argomentazioni difensive in più occasioni. Le memorie di Pescanova sono pervenute nelle date del 3 e 15 dicembre 2021³. Confagricoltura ha prodotto due memorie il 2 marzo e il 1° luglio 2022⁴.

6. ConfAgricoltura ha effettuato l'accesso agli atti del fascicolo il 21 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2022⁵.

7. In data 28 aprile 2022 la società Pescanova è stata sentita in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex*⁶.

Sono stati, altresì, sentiti in audizione, con le medesime modalità, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute⁷; in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO⁸.

8. Con nota del 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri⁹.

9. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento¹⁰.

10. In data 9 maggio 2022 il professionista ha presentato una proposta di impegni¹¹, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

11. In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione delle particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dal professionista¹².

12. In data 24 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento¹³.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

III.2.1 Gli elementi acquisiti

13. Il professionista ha sostenuto che il bollino *NutriScore* fornisce informazioni nutrizionali volontarie (in aggiunta a quelle obbligatorie) coerenti con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1169/2011 (articolo 35), nonché con le indicazioni del Ministero del Consumo del governo spagnolo. A sostegno delle proprie affermazioni, ha riferito che viene utilizzato in molti Paesi europei (Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera) anche perché esisterebbero numerosi studi scientifici (non citati né riportati) secondo i quali questa etichettatura rifletterebbe meglio di altre la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari.

14. Pescanova afferma, altresì, che il metodo *NutriScore* non si pone l'obiettivo di indurre il consumatore a basare la propria dieta solo su prodotti contrassegnati con un *rating* A o B (ovvero colori verdi), ma piuttosto quello di "evidenziare le differenze nutrizionali tra prodotti della stessa famiglia". Il bollino semaforico consentirebbe, dunque, al consumatore di confrontare in modo semplice la composizione nutrizionale di alimenti della stessa tipologia o dello stesso alimento riconducibile a marchi diversi.

15. Il professionista riporta l'esito dell'esame dei nutrienti del *fishburger* da 200 grammi sulla base della tabella di calcolo ufficiale della Santé Publique France e dell'analisi del profilo nutrizionale condotta nel laboratorio Anfaco-Cecopesca e nel laboratorio aziendale: emerge che si tratta di un prodotto con poco sale e grassi saturi rispetto ad altri alimenti della stessa categoria e, pertanto, il punteggio assegnato pari a B (verde chiaro) "può consentire al consumatore di scegliere un'opzione con una migliore composizione nutrizionale all'interno della gamma di *fishburger* di pesce surgelati".

16. In conclusione, la Parte dichiara di aver apposto l'etichetta semaforica sui *fishburger* destinati al mercato italiano poiché il Gruppo Nueva Pescanova stava facendo lo stesso con riguardo a tutti i prodotti in vendita in Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia). Avendo riscontrato una posizione contraria da parte dell'Italia, il gruppo ha interrotto

² [Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.]

³ [Cfr. docc. nn. 11 e 15 del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Cfr. docc. nn. 34 e 43 del fascicolo istruttorio.]

⁵ [Cfr. docc. nn. 19, 20, 31, 32 e 33 del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Cfr. doc. n. 39 del fascicolo istruttorio.]

⁷ [Cfr. doc. n. 26 del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Cfr. doc. n. 30 del fascicolo istruttorio.]

⁹ [Cfr. doc. n. 35 del fascicolo istruttorio.]

¹⁰ [Cfr. doc. n. 36 del fascicolo istruttorio.]

¹¹ [Cfr. doc. n. 39 del fascicolo istruttorio.]

¹² [Cfr. doc. n. 40 del fascicolo istruttorio.]

¹³ [Cfr. docc. nn. 41 e 42 del fascicolo istruttorio.]

tempestivamente l'inserimento dell'etichetta in questione sui prodotti destinati al mercato italiano: il *fishburger* da 200 grammi con il *packaging* caratterizzato dal bollino NutriScore non è, dunque, più in vendita dal 27 luglio 2021¹⁴.

17. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il NutriScore non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto delle singole voci della di chiarazione nutrizionale obbligatoria ex articolo 30 del citato Regolamento¹⁵. Il NutriScore non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe essere in contrasto con l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idoneo a creare una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio può risultare dannoso per la salute¹⁶.

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva¹⁷. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento, impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

Infine, ConfAgricoltura osserva anche che è la stessa Pescanova a smentire la presunta obbligatorietà dell'uso del NutriScore su tutte le referenze della medesima categoria merceologica a prescindere dal Paese in cui il prodotto è commercializzato. Pescanova, infatti, ha dichiarato di aver interrotto la distribuzione in Italia dei prodotti contrassegnati dall'etichettatura semaforica non appena il governo italiano si è manifestato contrario a tale schema, e ciò nonostante i medesimi prodotti fossero venduti anche in Spagna con il bollino in questione.

18. Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

19. Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare, «*benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi*», mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

Il punteggio NutriScore sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che comporta l'assegnazione di un punteggio squilibrato nella misura in cui, ai fini della costruzione del risultato finale, riconosce una

¹⁴ [Sul punto, Pescanova ha fatto presente che da gennaio a luglio 2021 ha venduto 7650 kg di prodotto messo in commercio con l'etichetta semaforica per un valore di circa 52.000 euro.]

¹⁵ [Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione infra-comunitaria delle merci.]

¹⁶ [Cfr. docc. nn. 34 e 43 del fascicolo istruttorio.]

¹⁷ [Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.]

incidenza maggiore agli elementi sfavorevoli (40 punti) e una di gran lunga minore agli ingredienti favorevoli (15 punti).

Infine, la metodologia utilizzata dal NutriScore non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione¹⁸.

20. Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inidoneo, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

21. In data 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle "notifiche" relative all'etichetta NutriScore effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento n. 1169/2011¹⁹, dalle quali è emerso quanto segue.

22. Nel corso di tali interlocuzioni il MISE ha sostenuto che il sistema NutriScore orienta la scelta del consumatore verso l'assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l'etichetta NutriScore non offre alcun supporto nell'individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute. Inoltre, il MISE ha affermato che *"L'utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari "buoni" e "cattivi". Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la "luce verde" senza quindi valutare l'equilibrio della propria dieta. Di fatto, l'importanza dell'azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro"*. Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse²⁰.

23. La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l'alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l'olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L'impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l'assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

24. Il sistema NutriScore è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguere la diversa fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

25. Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla «profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata» nell'Unione Europea.

L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nella

¹⁸ [Sul punto, il Presidente ha osservato che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.]

¹⁹ [Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione "informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari". Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.]

²⁰ [A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.]

dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

III.2.2 Gli impegni del professionista

26. In data 9 maggio 2022, Pescanova ha presentato una proposta di impegni, ribadendo di non utilizzare più gli imballi riportanti il NutriScore²¹ e di aver bloccato la produzione di lotti con *packaging* caratterizzato dal bollino NutriScore non appena appresa la contrarietà dell'Italia a tale tipologia di etichetta.

Secondo la proposta di impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, la società si vincola a non commercializzare in futuro, nel mercato italiano, la referenza in questione (*fishburger* da 200 grammi) con *packaging* riportante il NutriScore, a meno di cambiamenti nella posizione del governo italiano. Ha, altresì, esteso tale iniziativa anche agli altri prodotti del proprio portafoglio italiano. Ha aggiunto, infine, che non ricorrerà ad alcuna comunicazione pubblicitaria di prodotti riportanti l'etichetta NutriScore nel sito *web* e nei *social media* della Pescanova Italia, salvo che in futuro tale sistema di etichettatura non sia approvato dal governo italiano.

IV. VALUTAZIONI

27. In ambito europeo, ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione dei consumatori ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell'ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia "*Farm to Fork*", che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall'agricoltura fino all'etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l'Unione Europea²².

28. Ciò premesso, la *ratio* del presente intervento istruttorio non è valutare l'opportunità o meno di introdurre un'etichetta fronte-pacco, ma la sua idoneità, allo stato, in assenza di informazioni ad essa correlate, a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti. Ciò al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a una maggiore trasparenza circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa attraverso l'etichettatura volontariamente adottata.

29. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Pescanova siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

30. Il professionista, tempestivamente intervenuto a interrompere la commercializzazione del prodotto con l'etichetta semaforica, si impegna per il futuro e su tutte le referenze del proprio assortimento ad astenersi dall'apporre l'etichettatura NutriScore.

Inoltre, la società si impegna a non pubblicizzare, sul proprio sito aziendale e sui propri canali *social*, alcun prodotto riportante il bollino NutriScore.

31. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla della società Pescanova Italia S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa società in data 9 maggio 2022, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

²¹ [Come riferito nella memoria della Parte del 3 dicembre 2021, la referenza interessata, il *fishburger* da 200 grammi, non è più in vendita dal 27 luglio 2021.]

²² [Cfr. Commissione Europea - Farm To Fork Strategy (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf).]

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Pescanova Italia S.r.l., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12183 - NUTRISCORE-PESCANOVA

Allegato al provvedimento n. 30241

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Procedimento PS/12183 comunicazione avvio procedimento ricevuta a mezzo Pec in data 5 novembre 2021.
- 2) **Professionista che presenta l'impegno:** Pescanova Italia S.r.l. con sede legale in via Ugo Bassi n.7, Bologna 40121.
- 3) **Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione:** utilizzo sistema di bollinatura denominato NutriScore sulla parete frontale di una referenza alimentare a marchio Pescanova.
- 4) **Impegni:** la società Pescanova Italia S.r.l nel momento in cui ha appreso la contrarietà dell'Italia rispetto all'etichettatura NutriScore ha immediatamente bloccato la produzione di altri lotti con packaging riportante il Nutriscore, non utilizzando più gli imballi riportanti il Nutriscore.
Inoltre la società Pescanova Italia S.r.l. si impegna a:
 - Non commercializzare questo prodotto nel mercato italiano con packaging riportante il NutriScore, salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
 - Non commercializzare nessun prodotto del proprio portafoglio nel mercato italiano con packaging riportante il Nutriscore, salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
 - Non promuovere e non effettuare comunicazione di prodotti riportanti il Nutriscore nel sito web e nei social media di Pescanova Italia S.r.l., salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
- 5) A seguito degli impegni sopra riportati e dello sforzo profuso per interrompere immediatamente la pratica oggetto di contestazione, vi chiediamo di rimuovere quanto contestato con l'avvio dell'istruttoria.
- 6) Quanto sopra riportato non è assoggettato a riservatezza e confidenzialità.

Amministratore Delegato

Francesco Cadura